



**COMUNE DI VILLA D'ADDA**  
Provincia di Bergamo

**IMU ANNO 2024**

Con delibera n. 49 del 22/12/2023 del Consiglio Comunale, sono state deliberate le seguenti aliquote per l'anno 2024:

**IMU**

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota</b>	<b>CODICE TRIBUTO</b>
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6‰ Detrazione € 200,00	3912
Altri fabbricati	9,6‰	3918
Fabbricati categoria D	9,6‰	3930 (quota Comune pari al 2‰) 3925 (quota Stato pari al 7,6‰)
Aree edificabili	9,6‰	3916
Fabbricati rurali strumentali	1‰	3918

Sono confermate:

- l'esenzione per abitazione principale e relative pertinenze (tranne categorie A/01, A/08 e A/09 e relative pertinenze);
- l'esenzione per terreni agricoli;
- la riduzione del 50% per immobili concessi in uso gratuito (vedere condizioni a pagina 2)

Scadenze pagamento:

- ACCONTO (o pagamento in unica soluzione) 17/06/2024
- SALDO 16/12/2024

Codice catastale Ente da indicare sul modello F24: **L929**

Importo minimo annuo del versamento: € 5,00

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI, mediante i seguenti recapiti:  
tel. 035/4389711 (interno 4) – da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30;  
e-mail [stefania.ginammi@comune.villadadda.bg.it](mailto:stefania.ginammi@comune.villadadda.bg.it)

Villa d'Adda, 20/03/2024

1



**COMUNE DI VILLA D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**IMU - RIDUZIONE 50% PER COMODATO A FAMILIARI**

Il comma 747 lettera c) della Legge di Bilancio 2020 ha confermato la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a familiari purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'immobile concesso in comodato non deve essere accatastato nelle categorie A/1, A/8, A/9;
- l'abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (vale a dire genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale;
- il contratto deve essere registrato;
- il comodante (colui che concede l'immobile in uso gratuito) deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia (quello concesso in uso gratuito);
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo (ad esempio: terreni agricoli, negozi, aree edificabili...) non impedisce il riconoscimento della riduzione in trattazione.

Si evidenzia che tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.